

STATUTO

Associazione "LEONARDO LIGUORI ODV"

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), un'associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: **"LEONARDO LIGUORI ODV"** (*Organizzazione di Volontariato*), da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Fucecchio e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo ODV acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

ART. 2

(Scopo, finalità, attività)

L'associazione ha come scopo di mantenere viva la memoria di Leonardo Liguori, come Ingegnere e educatore scout, diffondere il suo messaggio di amore, gioia e speranza, ricordandone la determinazione, il coraggio, lo spirito di servizio verso gli altri e la passione per la vita. Tutti questi valori sono emersi anche durante il suo percorso scout ed è stato capace di donarli ai suoi ragazzi e a tutti quelli che ha incontrato sulla sua strada. L'associazione opera per la crescita e l'inserimento delle nuove generazioni in una società equa, inclusiva ed accogliente delle diversità, capace di prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e intolleranza, nella quale ogni persona possa realizzare sé stessa in consapevolezza, libertà e pienezza.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, prevalentemente in favore di terzi:

i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*

u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;*

M. Liguori
F. Liguori
Terzochiari
Stella
1

Nel suo operare ispira le proprie attività e decisioni ai valori di integrità, onestà e trasparenza e si impegna a rispettare i principi etici di legalità, correttezza e indipendenza.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende:

- istituire borse di studio mirate a laureandi magistrali in Ingegneria edile e civile con particolare riguardo alla specializzazione in Strutture;
- promuovere un cambiamento radicale delle dimensioni strutturali e culturali ed il potenziamento del ruolo educativo delle famiglie, del sistema scolastico ad ogni livello e di ogni agenzia educativa, formativa, informativa e normativa, oltre che in ambito sportivo, lavorativo e legislativo, stimolando interventi innovativi che valorizzino le buone prassi e ne individuano di nuove;
- camminare insieme alle giovani generazioni garantendo, direttamente o tramite collaborazioni, un supporto integrato che permetta loro lo sviluppo di progetti di vita piena e soddisfacente;
- promuovere l'incontro e la collaborazione fra enti, organizzazioni, istituzioni, aziende e persone che condividono gli scopi dell'associazione per stimolare l'elaborazione e la realizzazione di progetti ed interventi in rete operando nel rispetto e su ispirazione della Dichiarazione universale dei diritti umani e della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione.

L'associazione, quale ente rappresentativo opera sia autonomamente sia in partnership con università, istituti di ricerca, fondazioni, associazioni ed altri enti con e senza scopo di lucro in generale che ne condividono le finalità e i valori per:

- promuovere, patrocinare e partecipare a presentazioni, convegni ed eventi di promozione culturale che si ispirino e promuovano i valori espressi da Leonardo Liguori
- promuovere i contenuti (libri, saggi, audiovisivi, mostre, altri contenuti) prodotti dall'associazione e da terzi in ricordo di Leonardo Liguori e dei valori espressi dalla sua vita;
- erogare borse di studio per supportare studenti iscritti a corsi di laurea di Ingegneria;
- promuovere concorsi e iniziative di produzione creativa (narrativa, fotografia, illustrazione/fumetti, audiovisivi) in ricordo di Leonardo, innovativi nel linguaggio o nel mezzo, per la promozione dei valori dell'associazione;
- sviluppare o rafforzare programmi educativi e campagne di sensibilizzazione per le scuole, per le famiglie e le comunità sui temi istituzionali;
- erogare borse di studio per supportare i percorsi di educazione, istruzione e formazione dei figli di famiglie in difficoltà;
- promuovere, realizzare e partecipare ad iniziative di raccolta fondi finalizzate al sostegno delle attività e dei progetti dell'associazione;
- organizzare e promuovere gare sportive;
- promuovere la ristrutturazione e l'utilizzo di beni pubblici da recuperare per fini sociali;
- aiutare le giovani generazioni alla gioia di vivere nell'impegno e nel volontariato a favore di persone svantaggiate.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei

Gianni M. di Giovanni

Roberto Fedele Barba
Antonio Piccinini
Flaminio Liguori
Luigi M. di Giovanni
Francesco Piccinini
Teresa Piccinini

principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre ODV e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica anche certificata se in possesso;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa (se prevista) secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

La dichiarazione di recesso ha effetto dalla ricezione della comunicazione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo (Organo di amministrazione);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 cts.

Mr. Loper

ART. 7

ART. 7
(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 1 mese, nel libro degli associati.

[Handwritten signatures]

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e (se previsto) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Per modificare l'Atto costitutivo *(solo in assenza di Statuto)* e lo Statuto l'assemblea è validamente costituita in prima e seconda convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati, in proprio o per delega, e dalla terza convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera a maggioranza di voti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio nonché deliberare la trasformazione, fusione o scissione l'assemblea è validamente costituita in prima e seconda convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati, in proprio o per delega, e dalla terza convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati e delibera a maggioranza di voti.

[Handwritten signatures and names:]

ART. 8
(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

1. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
2. predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
3. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
4. deliberare l'ammissione degli associati;
5. deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
6. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
7. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 11, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni con possibilità di essere rieletti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione del Consiglio direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori possono intervenire nel Consiglio direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

M. di Gen
di Sip
di Sip

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "Alonso", "Lughe", "Fede", "Tae", "Mare", and "Mare"]

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato de Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Consiglio direttivo, Presidente, Organo di controllo ...).

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al c. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

ART. 16
(Libri e Registro)

L'associazione deve tenere il:

- o libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- o registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- o libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- o libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- o libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- o libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 17
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari, fermo restando la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

50% M-dg

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]



ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 20
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Michelle Lipari
Antonio Pellegrino *Roberto* *Filippo Bui*
Giuseppe *Giulio Loren*
Luigi Francesco Coarelli *Giuseppe* *Marco*
Serenella Pisan *Roberto* *francesco*
Enrico

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI EMPOLI
Atto registrato il 24.07.2025 al n° 400/3
Serie 3-N 3 originali Esatti euro ESENTE

